



Comune di Cento

**REGOLAMENTO
SUI REQUISITI E LE PROCEDURE PER I
SERVIZI EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA
GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI**



ART. 1

Servizi che necessitano di autorizzazione al funzionamento

Ai sensi dall'art. 15 della legge regionale n. 19 del 2016, di seguito denominata "legge regionale", l'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i servizi educativi aziendali e interaziendali e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui di cui al Capo II della legge regionale, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.

ART. 2

Servizi che non necessitano di autorizzazione al funzionamento

I gestori dei servizi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni la cui fruizione da parte del minore è puramente ricreativa ed occasionale (individuati dall'art. 9 della legge regionale e denominati **servizi ricreativi**: ludoteche, i *baby parking* presso supermercati o convegni, ecc.) devono, entro venti giorni dall'attivazione del servizio, trasmettere al Comune la **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, redatta su modulistica conforme a quella predisposta dal Comune, accompagnata da un regolamento del servizio, contenete anche le modalità di svolgimento dell'attività.

La segnalazione di inizio attività, indirizzata al Dirigente dei Servizi alla Persona del Comune di Cento, dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore attestante il possesso dei requisiti relativi alla sicurezza ed alla salute previsti dalla normativa vigente.

In ottemperanza alla legge statale e regionale, e comunque nell'ottica della massima semplificazione, è consentito ai gestori di richiedere una valutazione preventiva del progetto.

Non necessitano di autorizzazione al funzionamento i servizi sperimentali, per l'attivazione dei quali è prevista la particolare procedura regolata dalla Direttiva Regionale, nell'allegato B) punto 3.

ART. 3

Soggetti che devono chiedere l'autorizzazione al funzionamento

Devono chiedere l'autorizzazione al funzionamento al Comune di Cento **i gestori o i legali rappresentanti** di servizi educativi per la prima infanzia privati collocati nel territorio comunale, aventi le caratteristiche di cui all'art. 16 della legge regionale.

In caso di richiesta di autorizzazione da parte di un soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia funzionante, l'attività non viene interrotta nelle more del rilascio dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso in cui tale mancanza pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

ART. 4

Requisiti per l'autorizzazione

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfano pienamente i requisiti indicati nella legge regionale e nell'Allegato A della Direttiva attuativa regionale n. 1564 del 16.10.2017 "*Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei Servizi Ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della legge regionale n. 19/2016*".

In base all'art. 16 della legge regionale e all'allegato A della Direttiva, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, i soggetti richiedenti devono:

- a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dagli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale e gli standard di cui alla direttiva 1564/2017;
- b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
- c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai sindacati

maggiormente rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento;

d) applicare il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini iscritti così come indicato nella direttiva 1564/2017, allegato A, paragrafo II e all'articolo 31 della legge regionale;

e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda unità sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128) (*Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini*), che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;

f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;

g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie;

h) redigere, secondo le indicazioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 4 un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e sicurezza sul lavoro;

i) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 8.

ART. 5

Autorizzazione condizionata

Ai servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalla direttiva, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini, sarà rilasciata **autorizzazione condizionata** al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento.

ART. 6

Non concessione dell'autorizzazione

Sarà negata l'autorizzazione in caso di:

- a) mancanza di requisiti organizzativi e di quelli relativi alla sicurezza e agli spazi essenziali previsti per ciascuna tipologia di servizio;
- b) ubicazione della struttura e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto al punto 1.1 dell'Allegato A alla Direttiva regionale 1564/2017.

ART. 7

Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione

I soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento che intendono chiedere l'autorizzazione per l'attivazione di uno dei servizi di cui al punto 1) del presente regolamento devono:

- presentare domanda, in carta libera, indirizzata al Dirigente dei Servizi alla Persona del Comune di Cento.

La domanda dovrà contenere:

- cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica;
- esatta tipologia del servizio educativo per la prima infanzia per il quale è richiesta l'autorizzazione (in mancanza di una indicazione chiara, la richiesta non può essere accettata, salvo per quanto riguarda i servizi sperimentali);
- sede del servizio.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante attestante in particolare:
 - il possesso dei requisiti degli spazi indicati nella nell'Allegato A della Direttiva regionale per la tipologia di servizio che si intende attivare, in relazione al numero di bambini accolti;
 - i requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire (orari, età e numero massimo di bambini previsto, numero di insegnanti con relativo titolo di studio, numero di ausiliari, tipologia oraria del personale, contratto di lavoro applicato al personale);
 - per i soli servizi che prevedono la somministrazione di alimenti: conformità alle previsioni dell'art. 17, comma 1, lettera e) della legge regionale, relative alle procedure di acquisto degli stessi;
 - la rispondenza degli arredi e dei giochi all'età dei bambini e alle previsioni del paragrafo 1.3 dell'Allegato A della Direttiva regionale;
 - la quota dell'orario di lavoro del personale destinata all'aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
 - la copertura assicurativa del personale e dell'utenza;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta che lo stato attuale degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia è conforme all'ultimo stato legittimato, riportandone gli estremi;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta il possesso di uno dei seguenti atti, riportandone gli estremi e la data di rilascio:
 - certificato di conformità edilizia e agibilità (art. 21, L.R. 31/02);
 - oppure dichiarazione di conformità contenuta nella scheda tecnica descrittiva (art. 20, L.R. 31/02);
 - oppure altro atto analogo relativo a procedimenti conclusi secondo disposizioni normative previgenti alla L.R. 31/02;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 resa da un tecnico abilitato che attesta che lo spazio interno ed esterno del servizio rispetta la normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, nonché antisismica vigente come previsto al paragrafo 1.3 dell'Allegato A della Direttiva regionale, in base alla tipologia del servizio che si intende attivare;
- planimetrie, piante, prospetti e sezioni dei locali e degli spazi interni ed esterni firmata da un tecnico abilitato, in scala idonea possibilmente non inferiore a 1/100, nella quale siano specificati in particolare:
 - superfici, altezze, destinazione d'uso dell'immobile, denominazione dei singoli spazi e locali da utilizzare per il servizio;
 - organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni;
 - piano di evacuazione dell'edificio con individuazione delle vie di fuga e di sicurezza;
- tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'Ausl per i servizi che prevedono il pasto;
- piano di autocontrollo, di cui al D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 *"Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari"* e al Regolamento CEE/UE n. 178 del 28 gennaio 2002, anche redatto secondo le metodologie semplificate di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 717 del 2000, per i servizi che somministrano alimenti.

L'Amministrazione Comunale e la Commissione Tecnica Distrettuale potranno chiedere ulteriore documentazione ed effettuare le verifiche necessarie.

ART. 8

Tempi di risposta

Il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni, dal momento della presentazione della domanda da parte del richiedente all'Ufficio Protocollo del Comune di Cento.

Entro il medesimo termine l'autorizzazione potrà essere negato con provvedimento motivato.

Il termine può essere sospeso una sola volta per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione e i chiarimenti richiesti indispensabili al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che la sospensione del termine permane, qualora, il richiedente presenti una documentazione incompleta o non fornisca i chiarimenti richiesti indispensabili al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 9

Durata dell'autorizzazione al funzionamento e suo rinnovo

L'autorizzazione al funzionamento ha durata di sette anni e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore.

La domanda di rinnovo dell'autorizzazione, in carta libera, indirizzata al Dirigente dei Servizi alla Persona del Comune di Cento dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

La domanda dovrà essere accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore e dovrà attestare la permanenza dei requisiti richiesti dalla Legge Regionale, dalla direttiva attuativa e dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale e la commissione tecnica distrettuale verificano, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione.

In caso di dubbi, emersi in sede di istruttoria, sulla permanenza dei requisiti deve essere chiesto il parere della commissione tecnica distrettuale di cui all'art. 22 della legge regionale.

ART. 10

Organo competente al rilascio dell'autorizzazione

L'organo comunale competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per i servizi della prima infanzia, sentito il parere della commissione tecnica distrettuale di cui all'art. 22 della legge regionale, è il Dirigente dei Servizi alla Persona del Comune di Cento.

ART. 11

Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento costituisce un obbligo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 11, comma primo, lett. a) della legge regionale.

Per l'attività di vigilanza il Comune si può avvalere della commissione tecnica distrettuale di cui all'art. 22 della legge regionale.

ART. 12

Sanzioni

Il comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della commissione tecnica di cui all'articolo 22, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9 della legge regionale. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.

Il comune può procedere anche alla verifica circa il permanere dei requisiti di cui autodichiarati nella SCIA per i servizi ricreativi di cui all'art. 9 della legge regionale.

Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto a una sanzione amministrativa di € 10.000,00 (euro diecimila).

Chiunque gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata d'inizio attività è

soggetto a una sanzione amministrativa di € 5.000,00 (euro cinquemila).

Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia autorizzato o gestisca un servizio soggetto a segnalazione certificata d'inizio attività e non sia in possesso di uno o più requisiti per la mancanza o la perdita degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa di € 2.000,00 (euro duemila) qualora manchi o sia venuto meno un solo requisito e di € 5.000,00 (euro cinquemila) qualora i requisiti mancanti o venuti meno siano più di uno. Qualora il requisito o i requisiti mancanti o venuti meno pregiudichino la salute e la sicurezza dei bambini l'importo della sanzione amministrativa è elevato ad € 10.000,00 (euro diecimila) a prescindere dal numero dei requisiti violati.

Se la violazione persiste, il comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante.

Se, entro l'ulteriore termine indicato dal comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.

ART. 13

Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento comporta, per il soggetto gestore:

- l'obbligo di consentire l'attività di vigilanza da parte della commissione tecnica distrettuale;
- l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune di Cento qualsiasi variazione strutturale e organizzativa del servizio per consentire l'eventuale integrazione o il nuovo rilascio dell'atto di autorizzazione;
- l'inserimento del servizio autorizzato all'interno del sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 14 della legge regionale.

Il Comune di Cento, in qualità di comune capo fila del Distretto trasmetterà annualmente alla Regione gli elenchi dei servizi autorizzati ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale.

ART. 14

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 alla Direttiva di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 16.10.2017, n. 1564 ed alla normativa vigente.